

Atto costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale
“ VIAGGIA COL CUORE - E.T.S.”

A Firenze in via Gaetano Pieraccini, n. 13 il giorno 14 Aprile 2023 alle ore 16.00 si sono riuniti i seguenti cittadini per costituire, ai sensi della Legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, un'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro:

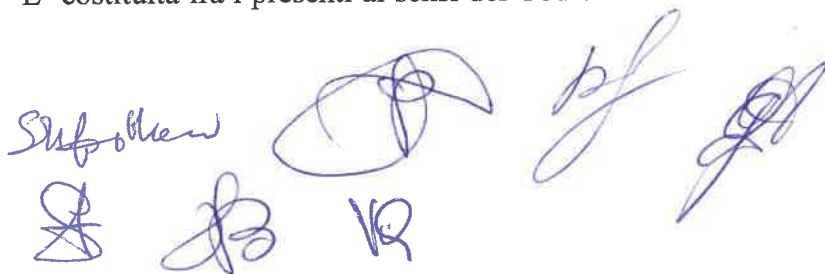
- MARUCCI Stefano nato a Firenze (FI) il 17/12/1955 cittadinanza Italiana, residente a Montevarchi (AR) in via Sante Tani n.19, C.F. MRCSFN55T17D612C;
- AMICUCCI Sandra nata a Chiavari (GE) il 07/10/1957 cittadinanza Italiana, residente a Firenze (FI) in viale Francesco Redi n.63, C.F. MCCSDR57R47C621F;
- QUAGLIAROTTI Padre Valter nato a Roma (RM) il 06/06/1962 cittadinanza Italiana, residente a Guidonia Montecelio - Colleverde II (RM) in via Monte Everest n.13/C, C.F. QGLVTR62H06H501H;
- CAVALLO Pietro nato a Sant'Arcangelo (PZ) il 01/10/1954 cittadinanza Italiana, residente a Sesto Fiorentino (FI) in via Palmiro Togliatti n14, C.F. CVLPTR54R01I305Z;
- DALLA GRANA Angiolino nato a Belfiore D'Adige (VR) il 25/05/1958 cittadinanza Italiana, residente a Belfiore D'Adige (VR) in via Giovanni XXIII° n.7, C.F. DLLNLN58E25A737E;
- BONCI Stefano nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 25/12/1953 cittadinanza Italiana, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in via Giosuè Borsi n.15, C.F. BNCSFN53T25H901F;
- BANCHETTI Maria nata a Arezzo (AR) il 06/02/1955 cittadinanza Italiana, residente a Monte San Savino (AR) in via Don Riccardo Avuzzi n.15, C.F. BNCMRA55B46A390O;

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Marucci Stefano il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Amicucci Sandra quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione di seguito elencati:

- volontà di rendere accessibili mete e itinerari a persone diversamente abili;
 - creazione di momenti di aggregazione e integrazione per la condivisione di problemi, vicissitudini e soddisfazioni fra persone diversamente abili e normodotate;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
- I comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1. E' costituita fra i presenti ai sensi del Codice del Terzo Settore un'Associazione



di Promozione Sociale denominata "VIAGGIA COL CUORE E.T.S."

2. L'associazione ha sede nel Comune di Firenze, presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini - via Gaetano Pieraccini, n. 13.
3. L'associazione, senza fini di lucro, persegue l'esclusivo scopo di attuare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita.
4. La durata dell'Associazione è stabilita dalla data del presente atto sino al 31(trentuno) dicembre 2066 (duemilasessantasei), e potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei soci.
5. L'Associazione avrà scopo, finalità e attività stabilite nello Statuto che ne regola la vita e che, previa lettura, si allega sotto la lettera "B" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
6. In conformità a quanto previsto nell'art. 8) dello Statuto i componenti stabiliscono che l'Associazione sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 7 (sette) membri per i primi 4 anni, ferma la possibilità di rielezione successiva, ed esattamente da:
 - Marucci Stefano
 - Amicucci Sandra
 - Quagliarotti padre Valter
 - Cavallo Pietro
 - Dalla Grana Angiolino
 - Bonci Stefano
 - Banchetti Maria

I quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Più precisamente vengono attribuite le seguenti cariche:

- Marucci Stefano – Presidente
- Cavallo Pietro – Vice Presidente
- Amicucci Sandra - Consigliere
- Quagliarotti padre Valter - Consigliere
- Dalla Grana Angiolino - Consigliere
- Bonci Stefano - Consigliere
- Banchetti Maria – Consigliere

Il Presidente Sig. Marucci Stefano rappresenta l'Associazione e sovrintende all'andamento della stessa ai sensi dell'art. 9) dell'allegato Statuto.

7. Gli esercizi si chiuderanno il 31(trentuno) dicembre di ogni anno e il primo esercizio si chiuderà il 31(trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitrè), come previsto dall'art. 15 dell'allegato Statuto.

8. I componenti inoltre stabiliscono in euro 30,00 (trenta/00) la quota associativa, importo che resterà invariato fino a diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Il Presidente dà infine lettura completa dello statuto dell'Associazione "VIAGGIA CON IL CUORE E.T.S."



Stefano Marucci
Amicucci Sandra
Quagliarotti Valter
Cavallo Pietro
Dalla Grana Angiolino
Bonci Stefano
Banchetti Maria

Alle ore 17.30 non avendo null'altro da deliberare la riunione ha termine.

Il Presidente

Stefano Marucci

Il Segretario

Sandra Amicucci

I soci fondatori:

Marucci Stefano

Amicucci Sandra

Quagliarotti padre Valter

Cavallo Pietro

Dalla Grana Angiolino

Bonci Stefano

Banchetti Maria

Stefano Marucci
Sandra Amicucci
Valter Quagliarotti
Pietro Cavallo
Angiolino Dalla Grana
Stefano Bonci
Maria Banchetti

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 28 APR. 2023

AL N. 1945 SERIE 3

ESATTI EURO 200,00

IL DIRETTORE

[Signature]

Stefano Marucci NQ [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

STATUTO – Allegato “B”
“ VIAGGIA COL CUORE - E.T.S.”

Art. 1
(Costituzione, denominazione, sedi e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs n. 117/2017 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione non riconosciuta di promozione sociale avente la seguente denominazione: **“VIAGGIA COL CUORE - E.T.S.”**, da ora in avanti “Associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze, presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini - via Gaetano Pieraccini, n. 13.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed operativa, nonché costituire o partecipare a Cooperative e/o Consorzi sociali. Eventuali trasferimenti di sede saranno deliberati dall'Assemblea dei Soci, così come le eventuali Istituzione di sedi secondarie. La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31.12.2066 e potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita.

L'associazione persegue tali finalità mediante lo svolgimento, in via principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni, in forma di produzione o scambio di beni e servizi, privilegiando gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Signature area with several handwritten signatures in blue ink.

In particolare, pur potendo l'associazione esercitare tutte le attività previste da tale articolo, costituiscono il suo oggetto sociale le seguenti attività:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; L'associazione può inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il decreto interministeriale del 19.05.2021 n.107. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

(Ammissione e numero dei soci)

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, italiani o stranieri, che condividono le finalità della stessa e che partecipano concretamente alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

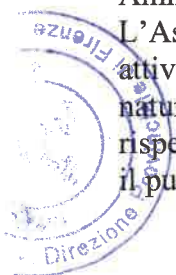
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro soci.

Il consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo



Sub Alun
S
B
VQ
GR

criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 (Diritti e obblighi dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, facendo richiesta al direttivo dell'associazione tramite mail, specificando le motivazioni e allegando documento di identità e documentazione che attesti l'iscrizione corretta a socio;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.



Art. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o mancato pagamento della quota sociale annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

SHB New  
   VQ

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 (Organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per legge.

Ai componenti degli organi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci, organo deliberativo dell'Associazione può essere di due tipi: ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali ha un voto, a condizione che siano in regola con il versamento delle quote sociali annuali.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata con cadenza almeno annuale da parte del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultima svolge le seguenti funzioni inderogabili, a norma dell'art. 25 del Codice del Terzo settore:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione ovvero su richiesta motivata di almeno un 1/10 (un decimo) dei soci. In questi ultimi due casi il Presidente deve convocare l'assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci sono le seguenti:

- mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio;
- mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno;
- la convocazione deve in ogni caso precedere 15 (quindici) giorni la data indicata per l'adunanza.

E' possibile per ogni socio rappresentare all'interno dell'assemblea ordinaria altri 2 (due) soci, anche si tratti di membri del consiglio di amministrazione. Non è, tuttavia,



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

consentito rappresentare alcun membro del consiglio di amministrazione nell'eventualità in cui si tratti di deliberazioni inerenti la responsabilità dei consiglieri.

Presiede l'Assemblea ordinaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, il Vicepresidente. Ove manchino sia il Presidente che il Vicepresidente il Presidente è nominato dall'-assemblea dei soci.

Colui che presiede l'assemblea nomina il Segretario.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio di amministrazione ovvero su richiesta motivata di almeno un 1/10 (un decimo) dei soci. In questi ultimi due casi il Presidente deve convocare l'assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci sono le seguenti:

- mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio;
- mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno;
- la convocazione deve in ogni caso precedere 15 (quindici) giorni la data indicata per l'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza di quest'ultimo è presieduta dal Vicepresidente.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci costituenti almeno la metà dei soci iscritti e quindi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi

Sub Man
[Signature] [Signature] [Signature] [Signature]



generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili, necessari e idonei per il raggiungimento degli scopi sociali.

Determina le quote sociali annue, nomina i responsabili per particolari incarichi, delibera sull'ammissione ovvero sull'esclusione dei soci. Presenta, altresì, all'Assemblea dei Soci lo schema di Bilancio ed i programmi di lavoro, redige e propone modifiche al presente Statuto ed all'eventuale regolamento interno approvato, propone lo scioglimento dell'associazione e delibera su ogni questione che assuma rilevanza per la stessa.

I membri devono essere scelti tra i soci dell'associazione e, de eletti, devono accettare in via espressa l'incarico ricevuto. Ciascun membro del Consiglio di amministrazione può rassegnare, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso, le proprie dimissioni, a mezzo di dichiarazione scritta.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili per 2 mandati.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo dovrà essere reintegrato mediante elezione dall'Assemblea dei Soci nel corso della prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ove sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) Consiglieri. In ogni caso, il Consiglio si riunisce una volta l'anno per la redazione del bilancio annuale e per le determinazioni delle quote sociali.

In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno 2 (due) membri, il Presidente ha il dovere di convocare il Consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La data fissata per l'adunanza deve essere comunicata almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione, ferma restando la possibilità di prevedere in specifici casi un termine più breve per ragioni gravi ed urgenti e ferme restando le formalità di convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera, per l'ordinaria amministrazione, a maggioranza dei presenti. Ove nell'ambito della votazione si raggiunga una situazione di equilibrio, il voto del Presidente assume rilevanza determinante.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente. Ove siano assenti entrambi, il Consiglio è presieduto dal più anziano d'età tra i presenti.

Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un Segretario.

Di ciascuna delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, il libro dei verbali a tal uopo predisposto, firmato da Presidente e Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Sub Mem
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Art. 9
(Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente dell'associazione presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza, l'associazione è presieduta dal Vice Presidente che ha il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione spettanti al presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa, secondo lo scopo statutario.

Per motivare e comprovate ragioni di urgenza il Presidente può assumere, qualora lo ritenga indispensabile, provvedimenti con efficacia immediata, sottoposti a successiva ratifica da parte del consiglio di Amministrazione. La mancata ratifica di tali ultimi provvedimenti comporta la loro caduzione retroattiva, tale che essi si considerano come mai assunti.

Art. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sub Man
St. B.
GA
Vg



Art. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente articolo, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Le quote sociali annuali sono dovute per l'anno solare e devono essere versate entro un mese dalla data di approvazione del bilancio.

Coloro che assumono la qualità di soci nel corso dell'anno solare sono tenuti comunque al versamento della quota per intero.

Il mancato versamento della quota sociale annuale nei termini predetti viene considerato a tutti gli effetti come scioglimento del rapporto sociale.

Art. 15
(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 (trentuno) marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio d'esercizio ed una relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 (trenta)

Stefano Menni *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *VQ*

aprile.

In presenza di particolari e specifiche esigenze, i termini suddetti possono essere dilazionati per un periodo non superiore a due mesi.

Art. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Nei casi previsti dalla Legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, nei casi previsti dalla legge, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 17 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

Sub. Manno
[Signature]



dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

I soci fondatori:

Marucci Stefano

Amicucci Sandra

Quagliarotti padre Valter

Cavallo Pietro

Dalla Grana Angiolino

Bonci Stefano

Banchetti Maria

Stefano Marucci
Sandra Amicucci
Valter Quagliarotti
Pietro Cavallo
Angiolino Dalla Grana
Stefano Bonci
Maria Banchetti

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL _____

AL N. _____ SERIE _____

ESATTI EURO _____

IL DIRETTORE

